

Pubblicato il 12/03/2021

Sent. n. 640/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 836 del 2011, proposto da: [omissis], rappresentata e difesa dagli Avv. Generoso Pagliaruolo e Antonietta Acone, con domicilio eletto, in Salerno, Largo San Tommaso d'Aquino, 3, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno;

contro

Comune di Avella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Sorriento, con domicilio eletto, in Salerno, al Corso Garibaldi, 8, presso l'Avv. Michele del Bene;

per l'annullamento

dell'ordinanza, numero [omissis], prot. [omissis], del [omissis], con la quale veniva disposta la demolizione delle opere abusive, realizzate sul terreno, sito in Avella (AV) alla via [omissis], il tutto riportato in catasto al foglio [omissis], mappale [omissis];

d'ogni altro atto prodromico e successivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avella;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica di smaltimento del giorno 10 marzo 2021, tenutasi da remoto in modalità TEAMS, il dott. Paolo Severini;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;

FATTO

La ricorrente, premesso che, in data [omissis], le era stata notificata l'ordinanza impugnata, in cui s'assumeva la realizzazione delle seguenti opere abusive:

- 1) collocazione di due gradinate metalliche semplicemente appoggiate al suolo: delle dimensioni in pianta di ml. 14,50 x 4,00;
- 2) cambio di destinazione d'uso del piano seminterrato del fabbricato rurale, adibito a spogliatoi a servizio dei campetti di calcio;
- 3) realizzazione di uno spogliatoio in muratura e copertura in lamiera, delle dimensioni di ml. 5,00 x 4,50 ed altezza ml. 2, 70;
- 4) realizzazione di un wc in muratura e copertura in lamiera coibentata, delle dimensioni ml. 2,00 x 1, 20 ed altezza ml. 2,50;

che, in particolare, in detto provvedimento s'asseriva che le tali opere sarebbero state realizzate, in assenza del permesso di costruire; avverso il medesimo, articolava le seguenti censure in diritto:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ NONCHÈ PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE:

non era “dato comprendere come il dirigente abbia, con motivazione del tutto carente, potuto ordinare la demolizione di opere, regolarmente autorizzate con permessi, rilasciati dal Comune di Avella”; inoltre, il provvedimento non teneva conto “delle dimensioni e della natura delle opere, che sono funzionali alla struttura che, nella sua complessità, è stata oggetto di permesso comunale”; onde “le strutture non richiedevano alcuna ulteriore autorizzazione, perché rientranti in quelle opere, non soggette a permessi, perché funzionali e pertinenti alla struttura sportiva, precedentemente assentita (attigui campetti di calcio), anche sotto il profilo dell’asserito cambio di destinazione d’uso, in realtà mai avvenuto”;

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241/1990 IN TEMA DI COMUNICAZIONE D’AVVIO DEL PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE:

l’ordinanza di demolizione doveva essere preceduta, secondo la ricorrente, dall’avviso dell’avvio del procedimento alla ricorrente, alla quale era stata soltanto comunicata la sospensione di lavori, “del pari immotivata ed illegittima”.

Si costituiva in giudizio il Comune di Avella, resistendo al ricorso.

All’udienza pubblica di smaltimento del 10 marzo 2021, tenutasi da remoto in modalità TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso non può trovare accoglimento.

La seconda censura sollevata dalla ricorrente, impingente nella necessità della previa comunicazione d’avvio del procedimento, finalizzato alla demolizione delle opere, descritte in narrativa, è smentita dalla granitica giurisprudenza del G. A., che esclude la necessità del rispetto di tale onere partecipativo, a carico della P. A., in ragione del carattere vincolato dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, interessati dall’edificazione abusiva.

Cfr. da ultimo, ex plurimis, T. A. R. Umbria, Sez. I, 24/11/2020, n. 528: “L’ordine di demolizione conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere realizzate, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto: l’ordinanza va emanata senza indugio e, in quanto tale, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche, secondo un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato, che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto, cioè l’abuso, di cui peraltro l’interessato non può non essere a conoscenza, rientrando direttamente nella sua sfera di controllo”.

Ma neanche la prima doglianza dell’atto introduttivo merita migliore sorte.

La stessa, a ben vedere, si fonda esclusivamente sull’asserita illegittimità del provvedimento impugnato, per non essere necessario il permesso di costruire per le opere, colpite dalla sanzione demolitoria, e sopra meglio dettagliate.

Ciò, in quanto, a detta della ricorrente, le stesse sarebbero state previamente autorizzate dal Comune di Avella.

Ma, se si scorre il testo del p. d. c. rilasciato alla ricorrente, dall’Amministrazione Comunale resistente, in data [omissis], prot. n. [omissis], ed allegato all’atto introduttivo del giudizio, ci si rende agevolmente conto che lo stesso, concernente la realizzazione di due campetti polivalenti per attività sportive, alla via [omissis] di quel Comune, non prevedeva affatto le suddette opere abusive, che, quindi, sono state correttamente e legittimamente sanzionate, dall’ente, ai sensi dell’art. 31 del T. U. Ed.

Anzi, ad ulteriore smentita della tesi di parte ricorrente, ci si avvede, altresì, che nel titolo ad aedificandum suddetto, era espressamente precisato che non era consentita la realizzazione di opere edilizie (volumetriche) “in quanto i campetti ricadono nella fascia di rispetto cimiteriale”.

Ne consegue, anche in ragione del noto carattere assoluto del divieto d'edificazione de quo (per il quale vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 1/12/2020, n. 7617: "Il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici; esso ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale"), che la contestata realizzazione di uno spogliatoio in muratura e copertura in lamiera, di un wc in muratura e copertura in lamiera coibentata, nonché l'accertato cambio di destinazione d'uso del piano seminterrato del fabbricato rurale, adibito a spogliatoi a servizio dei campi di calcio, costituissero tutte opere che contrastavano irrimediabilmente con il vincolo cimiteriale suddetto, onde ne è derivata l'inevitabilità della sanzione ripristinatoria adottata.

Non diversamente è a dirsi per la collocazione di due gradinate metalliche, sia pur soltanto appoggiate al suolo, che per le dimensioni, non certo trascurabili (ml. 14,50 x 4,00) non possono certamente ritenersi irrilevanti, ai fini della trasformazione urbanistico – edilizia dell'area, destinata a campi per attività sportiva, gestita dalla ricorrente, né tampoco di natura – come ritenuto dalla medesima – meramente pertinenziale, bensì risultavano strettamente connesse e funzionali alla complessiva trasformazione dell'area de qua, da valutarsi, quindi, insieme alle altre, sopra descritte, e non certo in maniera atomistica, e sganciata da esse (cfr. T. A. R. Campania – Napoli, Sez. III, 5/03/2020, n. 1017: "Non è prospettabile una valutazione atomistica degli interventi edilizi allorché gli stessi facciano parte di un disegno sostanzialmente unitario di realizzazione di una determinata complessiva opera, risultante priva di titolo. D'altronde, per apprezzare se un abuso edilizio necessiti o meno di permesso di costruire, occorre condurre un esame di insieme e non atomistico dell'alterazione urbanistica ed edilizia del territorio con esso prodottasi, al fine di stabilire se i singoli interventi siano o meno assoggettati a permesso di costruire e, cioè, a monte, se gli stessi hanno determinato trasformazioni urbanistico – edilizie del territorio, incremento di carico urbanistico e se hanno natura o meno di pertinenza").

Conformemente a tali argomentazioni, il ricorso va, quindi, respinto.

Sussistono, per la risalenza della specie, eccezionali motivi per compensare, tra le parti, spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

Gaetana Marena, Referendario

L'ESTENSORE

Paolo Severini

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO